

**“ Regolamento del Dottorato di Ricerca  
in “Scienze Veterinarie”  
(approvato nella Seduta del Collegio del 29 gennaio 2015)**

**Art.1** - E' istituito presso il Dipartimento di Scienze veterinarie dell'Università di Messina il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze veterinarie per la formazione di ricercatori altamente qualificati. Il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze veterinarie” viene rilasciato dal Rettore, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del Dottorato di ricerca presso l'Università di Messina (D.R. n. 1777 del 3 luglio 2014). Esso può essere conseguito alla conclusione positiva del corso, a seguito dello svolgimento di attività di ricerca che abbia portato contributi originali alle conoscenze nel campo di applicazione del Dottorato e che, ai sensi dell'art. 23 del già citato regolamento, verrà accertata dall'apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento d'Ateneo.

**Art. 2** – L'ammissione al Corso avviene a seguito del superamento del relativo concorso bandito dal Rettore dell'Università di Messina. Le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione al Corso di Dottorato e la valutazione dei candidati sono regolate dagli artt. 12,13 e 14 del Regolamento d'Ateneo.

**Art. 3** - Il Corso di Dottorato ha la durata di tre anni accademici. Si articola nella frequenza di cicli di lezioni, seminari e conferenze, organizzate secondo quanto previsto dall'art.15 del Regolamento d'Ateneo. Esso prevede lo svolgimento di un programma di ricerca sperimentale e, possibilmente, di un periodo di ricerca all'estero.

**Art. 4** - Il candidato che, per effetto della graduatoria formata in base ai risultati delle prove, risulta ammesso al corso di dottorato, sceglie il curriculum e il programma nel cui ambito svolgere l'attività di ricerca. Il Collegio dei Docenti, sulla base della richiesta del dottorando, indica il curriculum, il Docente Tutor ed, eventualmente, un Co-tutor, individuato preferibilmente, salvo motivate esigenze di ricerca, tra i membri del Collegio dei Docenti, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento d'Ateneo.

**Art. 5** - Il Corso di Dottorato in Scienze veterinarie si articola nei seguenti curricula:

- Morfofisiologia e Biotecnologie applicate alle Scienze veterinarie
- Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare
- Scienze cliniche veterinarie

Il Collegio dei Docenti, all'inizio dell'attività di ciascun corso, sulla base delle richieste dei dottorandi, delibera se attivare tutti o parte dei curricula.

Il programma di ricerca dei dottorandi deve svilupparsi nell'ambito dei curricula.

**Art.6** – Gli ammessi al Corso devono frequentare le attività formative previste e compiere continuativamente attività di studio, di ricerca e aggiornamento nell'ambito del programma individuale approvato, rispettando diritti e obblighi come normati all'art.20 del Regolamento di Ateneo. I dottorandi devono, di norma, frequentare nei giorni lavorativi il Dipartimento di Scienze veterinarie, o, previa autorizzazione, altri dipartimenti, istituti e laboratori, e rispettare la frequenza stabilita dal Collegio dei Docenti. Gli ammessi al Corso devono lavorare, sotto la guida del Tutor, al programma di ricerca, assegnato dal Collegio dei Docenti entro il primo anno del corso di studi, e frequentare i cicli di lezioni e i seminari assegnati dal Collegio dei Docenti. I dottorandi sono tenuti a compilare un registro giornaliero delle attività svolte, che, controfirmato dal Tutor, è trasmesso al Coordinatore al termine di ogni bimestre, per i successivi adempimenti. I dottorandi sono inoltre tenuti ad aggiornare i dati relativi alle loro attività e alla produzione scientifica in relazione ai consuntivi individuali e del Dottorato.

**Art. 7** - Ogni dottorando svolge le proprie ricerche presso i laboratori del Dipartimento di Scienze veterinarie proponente il Dottorato o, previa autorizzazione, presso altre strutture funzionali alle attività di ricerca. Per motivate necessità connesse con lo svolgimento del programma di ricerca, su richiesta dell'interessato e con l'approvazione del Docente Tutor, che deve potere garantire la continuità della propria opera di guida, il Collegio dei Docenti può autorizzare un periodo di permanenza presso laboratori italiani o stranieri, secondo quanto e nel limite previsto dall'art.17 del Regolamento d'Ateneo.

**Art.8** - I dottorandi possono eventualmente svolgere attività assistenziali correlate al tema del Dottorato presso l'Ospedale Didattico Veterinario (ODV) del Dipartimento di Scienze Veterinarie. A tal fine il dottorando rivolge la richiesta al Coordinatore e, per conoscenza, al Direttore sanitario dell'ODV. Il Collegio Docenti autorizza la frequenza presso l'Ospedale Didattico Veterinario.

**Art. 9** - Ogni dottorando può svolgere ogni anno una attività didattica non superiore a 20 ore all'interno di corsi attivi presso l'Università di Messina ed attinenti la propria attività di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Ateneo. Le modalità ed i tempi di svolgimento dell'attività didattica sono preventivamente concordati con il Docente Tutor, comunicati al Coordinatore, approvati dal Collegio dei Docenti e riportati sul registro individuale del dottorando.

**Art. 10** - Ogni dottorando deve tenere ogni anno almeno un seminario su un argomento attinente la propria attività di ricerca scientifica e deve altresì svolgere una relazione orale sui risultati della propria ricerca, a cui sono invitati a partecipare i componenti del Collegio dei Docenti; tale relazione costituisce parte integrante della valutazione delle sue attività. Le date e gli argomenti specifici sono concordati dal dottorando con il Coordinatore del Dottorato.

**Art. 11** - Al termine di ogni anno i dottorandi presentano un dettagliato rapporto scritto sulla propria attività e sulle ricerche svolte. Anche il Docente Tutor presenta al Collegio una relazione scritta sull'attività del dottorando, esprimendo un giudizio sui risultati ottenuti. Il Collegio dei Docenti, sulla base del giudizio del Docente Tutor, della relazione orale, di cui all'art. 10, e del rapporto presentato dal dottorando, propone al Rettore per ogni dottorando l'ammissione o l'esclusione al/dal successivo anno di corso.

**Art. 12** - Il Docente tutor segue l'attività didattica e di ricerca del dottorando, lo guida nella scelta e nella realizzazione degli obiettivi scientifici inerenti il programma di ricerca concordato e certifica la presenza del dottorando, controfirmandone mensilmente il registro individuale.

**Art. 13** - Il coordinamento del Corso del Dottorato di Ricerca è affidata ad un Coordinatore, eletto tra i componenti il Collegio dei docenti ai sensi dell'art.7 del Regolamento di Ateneo. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei Docenti, è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti e svolge tutte le attività gestionali previste all'art. 7 del Regolamento di Ateneo. Attua le direttive generali elaborate e cura l'esecuzione dei deliberati; vigila sull'osservanza delle leggi e del regolamento e tiene i rapporti con gli organi accademici e l'amministrazione universitaria.

**Art. 14** - Il Collegio dei Docenti è composto da professori e ricercatori dell'Ateneo che svolgono ricerche in settori attinenti i curricula attivati, nonché da altre figure che chiedano di afferire, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento di Ateneo, e che svolgano attività di ricerca qualificata in ambiti coerenti con le tematiche del Dottorato.

**Art. 15** - La composizione del Collegio dei Docenti può essere modificata, nei termini previsti dal precedente art. 14 e secondo i requisiti di garanzia della qualificazione scientifica del Collegio ai fini dell'accreditamento, in seguito ad apposita delibera del Collegio stesso in fase di proposta di rinnovo del Corso di Dottorato, come regolato dall'art. 3 del Regolamento di Ateneo. A tal fine, l'aspirante membro deve presentare domanda di partecipazione al Collegio dei docenti indirizzata al Coordinatore e corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni, da una dichiarazione di non appartenenza al Collegio di altro Dottorato sul territorio nazionale e, ove necessario, dal nulla osta dell'Ateneo o dell'Ente di appartenenza. Il Collegio, esaminata la documentazione, propone l'eventuale integrazione del Collegio al Consiglio di Dipartimento.

**Art. 16** – Per la trattazione di problemi di carattere didattico e organizzativo, il Collegio dei docenti deve essere integrato dalla partecipazione, a titolo consultivo, di una rappresentanza di almeno tre dottorandi iscritti per ciascun ciclo. Espletato il concorso di ammissione ed individuati i Dottorandi, questi eleggono tra loro, entro 15 giorni, i rappresentanti, nella proporzione di tre dottorandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le designazioni elettive avverranno a voto limitato e ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Il mandato dei rappresentanti eletti dei Dottorandi ha durata triennale.

**Art. 17** - Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno (una prima volta, necessariamente, all'inizio dell'anno accademico). Le riunioni del Collegio dei docenti, formalmente convocate dal Coordinatore, seguono le norme del Regolamento generale dell'Ateneo e possono svolgersi anche con modalità telematiche. Le riunioni del Collegio dei Docenti sono ritenute valide se sono presenti la metà più uno dei componenti del Collegio. Le delibere del Collegio dei docenti sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, anche per via telematica. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore.

**Art. 18** - Il Collegio dei Docenti svolge tutte le funzioni di indirizzo scientifico e didattico del Corso e di coordinamento delle attività didattiche, scientifiche e amministrative dei dottorandi, di cui all'art. 6 del Regolamento di Ateneo. In particolare, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento d'Ateneo, il Collegio dei docenti programma le direttive generali del Corso di Dottorato e, in coerenza con gli obiettivi del Corso, definisce, con apposita delibera, il piano delle attività, articolate negli anni di durata del Corso, indicando per ogni attività il docente di riferimento, e prevedendo che alle attività scientifiche e didattiche del Corso possano dare il loro apporto anche professori e ricercatori non appartenenti al Collegio dei docenti. Il Collegio dei Docenti inoltre predispone annualmente le richieste di finanziamento; promuove e propone lo sviluppo di partneriati europei e internazionali e si adopera per l'elaborazione di programmi di studio integrati e per la stipula di Convenzioni con altre Università e/o Enti di ricerca stranieri che definiscano le modalità di cooperazione e l'istituzione di Dottorati internazionali, lo svolgimento di tesi in co-tutela, con l'eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi titoli, e il conseguimento del certificato di "Doctor Europaeus", secondo le modalità previste agli artt. 25,26,27 e 28 del Regolamento di Ateneo. Il Collegio dei Docenti programma, inoltre, di concerto con gli interessati, le attività di ricerca e l'attività didattica dei singoli dottorandi; assegna il Docente Tutor; propone al Rettore i nominativi dei componenti delle commissioni per gli esami di ammissione e per l'esame finale dei dottorandi. A conclusione del triennio di frequenza del Corso esprime il giudizio che accompagnerà la tesi dei dottorandi che verrà sottoposta all'esame della Commissione esaminatrice.

**Art. 19** - Il Collegio dei Docenti predispone annualmente una relazione sui risultati ottenuti dai singoli dottorandi e sulle attività didattiche del Corso di Dottorato e propone le richieste di proseguimento del Corso di dottorato per i singoli dottorandi, da trasmettere al Rettore.

**Art. 20** - Il dottorando, che alla fine del triennio desidera presentare domanda per l'ammissione all'esame finale e il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in "Scienze veterinarie" (art. 23 del Regolamento di Ateneo), chiede, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Ateneo, un parere preventivo al Collegio dei Docenti. Il Collegio, su proposta del Tutor, individuerà almeno due Docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni al Dottorato e all'Ateneo, nominati "valutatori", che esprimeranno un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne proporranno l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio, per un periodo non superiore a sei mesi, se riterranno necessarie significative integrazioni o correzioni. Il Collegio dei docenti, anche sulla base della proposta dei valutatori, decide sull'ammissione della tesi e sul periodo di rinvio eventualmente proposto dai valutatori stessi. In caso di rinvio, la tesi dovrà essere corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

**Art 21** - Il Collegio dei Docenti propone al Rettore, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Ateneo, i nominativi di tre docenti effettivi e due supplenti e degli eventuali esperti che dovranno esser chiamati a far parte della Commissione per l'esame finale.

**Art. 22** – Il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in "Scienze veterinarie", con l'eventuale indicazione dello specifico Curriculum frequentato, è ottenuto previo espletamento di un esame finale svolto in seduta pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 23 del Regolamento di Ateneo. Il rilascio del titolo di Dottore di ricerca è di pertinenza del Rettore, e la relativa certificazione è subordinata al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità.

**Art. 23** - Il dottorando può richiedere al Collegio dei docenti il rilascio di una certificazione di "Doctor Europaeus" - aggiuntiva al titolo nazionale del dottorato - nel rispetto delle condizioni richieste dall'European University Association, ai sensi dell'art.28 del Regolamento di Ateneo. A tal fine il dottorando dovrà produrre:

- a) relazioni positive sulla tesi redatte da professori appartenenti a due Università di Stati membri della Comunità Europea diversi da quello dove si svolge il Dottorato, scelti dal Tutor e dal Collegio dei docenti;
- b) appartenenza ad una Università di uno Stato membro della Comunità Europea diverso da quello dove si svolge il Dottorato di almeno un componente della Commissione giudicatrice;
- c) una parte della discussione della tesi in una lingua della Comunità Europea diversa da quella nazionale del Paese dove si svolge il Dottorato;
- d) preparazione della tesi in seguito ad un soggiorno di ricerca di almeno un trimestre in un altro Paese della Comunità Europea.

**Art. 24** - Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si rimanda al Regolamento del Dottorato di ricerca presso l'Università di Messina (D.R. n. 1777 del 3 luglio 2014)."